



# COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Numero 36

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **tre** del mese di **settembre** alle ore **20:30**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - Seduta , di Prima convocazione. Risultano:

BATTISTUTA MARIO	Presente
GROSSO MARIO	Presente
PITUELLO DIEGO	Presente
BERTOLINI PIERGIUSEPPE	Presente
VIRGILI CRISTIAN	Presente
MIOTTO PAOLO	Presente
ZORZETTO STIVEN	Presente
FABELLO ROVIS	Presente
DELLA MORA PAOLO	Presente
VISCARDIS ELEONORA	Presente
COLLAVINI FEDERICO	Assente
MALISANI AGOSTINO	Presente
ZABAI ANTONINO	Presente

Ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l'assessore esterno Liani Francesco.

Assiste il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Dato atto quindi che per l'IMU la normativa di riferimento è costituita dal citato articolo 13 del D. L. n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 per quanto non già disciplinato dal D.L. 201/2011 e non in contrasto con esso, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 espressamente richiamate;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visti i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 nei quali vengono stabilite le aliquote base dell'imposta nonché la misura delle detrazioni spettanti per l'abitazione principale, disponendo altresì la facoltà dei Comuni di modificare con apposite deliberazioni di Consiglio Comunale le aliquote e le detrazioni, entro i limiti fissati dalla normativa;

Considerato che sulla base delle modifiche apportate alla normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2013 il gettito del tributo sarà suddiviso tra Stato e Comune sulla base della tipologia dei beni immobili, devolvendo all'erario il gettito dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e disponendo che l'imposta relativa a tutti i restanti beni spetti all'Ente;

Visto il D.L. del 06.03.2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 2 maggio 2014, n. 68;

Visto il D.L. 47/2014, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014, con il quale è stata eliminata la facoltà per i Comuni di assimilare ad abitazione principale ai fini IMU gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo un'assimilazione ex lege. A tali immobili verrà applicata l'aliquota base: 7,6 per mille;

Dato atto che per effetto del disposto dell'art. 1 comma 707 e 708 della L. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche ed integrazioni l'imposta Municipale Propria – IMU a decorrere dall'anno di imposta 2014 non si applica per le seguenti unità immobiliari:

- a) all'abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (alle quali si applica la relativa aliquota e detrazione e NON l'ulteriore detrazione per i figli prevista solo per il 2012 e 2013).
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- e) fabbricati rurali strumentali (categoria catastale D10 e categorie C2, C6 e C7 con annotazione di ruralità);
- f) a un unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate (esercito, marina ed aeronautica), alle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare (Carabinieri e Guardia di Finanza), alle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Forestale), al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Considerato che si deve procedere alla determinazione delle aliquote dell'imposta citata per l'anno 2014 nonché della misura della detrazione applicabile all'abitazione principale;

Richiamata la deliberazione n. 72 del 29.07.2014, con la quale la Giunta comunale ha fornito il proprio indirizzo per la definizione delle aliquote e della detrazione IMU per l'anno 2014;

Considerato che sulla base del gettito accertato nel corso del 2013 si ritiene di non modificare le aliquote e le detrazioni deliberate per il 2013 e quindi di riconfermare le stesse anche per l'anno 2014;

Preso atto dell'illustrazione fatta dal Sindaco e degli interventi di cui alla deliberazione consiliare n. 34 di data odierna che vengono qui integralmente richiamati per "relationem";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

Quindi,

Presenti n. 12;

Assenti n. 1 (Collavini F. – giustificato);

Con voti favorevoli n. 9, con voti contrari n. 3 (Viscardis E. Zabai A. Malisani A.), espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di confermare per l'anno 2014, le aliquote dell'Imposta municipale propria – IMU nelle misure stabilite con la deliberazione consiliare n. 28 del 31.07.2013, ovvero:
  - a) Aliquota di base: 0,76% (7,6 per mille);
  - b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% (4 per mille) – applicabile alle categorie A1, A8 e A9;
2. Di confermare per l'anno 2014 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (categorie A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze nella misura fissata dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, ovvero Euro 200,00;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 10 del Regolamento IMU il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale:
  - a) l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) l'unità immobiliare e relativa pertinenza concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, nel rispetto delle condizioni previste nell'art. 10 del Regolamento IMU
4. Di dare atto che per gli immobili indicati al punto 3) NON si applica l'IMU.
5. Di dare atto che, per effetto dell'art. 9 del D.L. 47/2014, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014, è stata eliminata la facoltà per i Comuni di assimilare ad abitazione principale ai fini IMU gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo un'assimilazione ex lege. A tali immobili verrà applicata l'aliquota base: 7,6 per mille;
6. Di rendere pubblico, mediante idonea pubblicità, quanto deliberato con la presente, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.
7. Di trasmettere in forma telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente:

Presenti n. 12;

Assenti n. 1 (Collavini F. – giustificato);

Con voti favorevoli n. 9, con voti contrari n. 3 (Viscardis E. Zabai A. Malisani A.), espressi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

IV/iv

---

---

### **PARERE TECNICO**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

*Bertiolo, 13-08-2014*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

---

---

### **PARERE CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

*Bertiolo, 13-08-2014*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to BATTISTUTA MARIO

Il Segretario  
F.to DI BERT DOTT. MAURO

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo**

Li DELIBERA DI CONSIGLIO

Il Segretario Comunale  
DI BERT DOTT. MAURO

---

**ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08-09-2014 viene affissa all'Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 23-09-2014.

*Bertiolo li 08-09-2014*

Il Responsabile  
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

---

**ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2014 al 23-09-2014.

*Bertiolo li 24-09-2014*

Il Responsabile  
ORSARIA STEFANO LUIGI